



## FOGLIO INFORMATIVO EFFETTI CAMBIARI

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### **BANCA MALATESTIANA Credito Cooperativo - Società Cooperativa**

Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A104549 - Iscritta all'Albo delle Banche - ABI: 7090

Aderente al Fondo di Garanzia Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini e Codice Fiscale n. 03310710409

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

Sede: 47923 Rimini (RN) - Via XX Settembre, 63 - Tel. 0541.315811, e-mail: [info@bancamalatestiana.it](mailto:info@bancamalatestiana.it)

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

A garanzia del rimborso di finanziamenti, la banca può accettare effetti cambiari a firma del cliente (obbligato principale) e di un terzo (avallante) o anche solo di un terzo.

L'effetto cambiario contiene la promessa del sottoscrittore ("emittente") di pagare una determinata somma ad una determinata scadenza all'ordine di un altro soggetto ("beneficiario"). L'emittente è obbligato cambiario diretto. Il titolo cambiario deve essere assoggettato all'imposta di bollo. Aliquote ridotte sono previste per le cambiali agrarie e per quelle concernenti particolari operazioni agevolate.

L'imposta di bollo è corrisposta apponendo sul modulo cambiario predisposto dall'Amministrazione Finanziaria l'apposito

contrassegno telematico.

L'effetto cambiario può essere avallato; l'avallo è una forma di garanzia personale mediante la quale una persona (avallante) si obbliga a garantire il pagamento da parte dell'obbligato cambiario (avallato).

Gli effetti cambiari a garanzia possono essere rilasciati "in bianco" ovvero con scadenza "a vista".

Nell'effetto cambiario "in bianco", all'atto del rilascio, non vengono indicati l'importo e la scadenza. La compilazione di queste parti mancanti verrà eseguita dalla Banca sulla base di quanto pattuito con il contratto di riempimento di effetti in bianco.

Il termine di presentazione per il pagamento degli effetti a scadenza "a vista" può essere, se contrattualmente stabilito, anche superiore/inferiore a quello previsto dalla legge (un anno dalla data di emissione).

Le cambiali "in bianco", entro tre anni dalla data di rilascio verranno riempite ai sensi dell'art. 14 R.D 14 dicembre 1933, N. 1699.

Le cambiali potranno essere riempite, anche prima del decorso dei tre anni, qualora nei casi previsti, il finanziamento venga revocato con conseguente messa in mora del debitore e degli avallanti.

Tra i principali rischi va tenuto presente:

- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione degli effetti cambiari, la banca può far elevare protesto e agire esecutivamente nei confronti degli obbligati, i quali rispondono con tutto il proprio patrimonio.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

#### **SPESE**

INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA

€ 0,60

Casellario elettronico: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non

sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND.	€ 0,00 Casellario elettronico: € 0,00
<b>ALTRE CONDIZIONI</b>	
IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE	A carico del cliente
SPESE VIVE	Recuperate nella misura effettivamente sostenuta

## RECLAMI

### Recesso

Non previsto.

### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la Banca, il Cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera consegnata allo sportello, dietro rilascio di ricevuta, o a mezzo posta ordinaria e/o lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec), ai seguenti indirizzi:

Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa

Ufficio Reclami

Via XX Settembre, 63 - 47923 Rimini

Fax: 0541/315990

E-mail [ufficio.reclami@bancamalatestiana.it](mailto:ufficio.reclami@bancamalatestiana.it)

PEC: [bm@postacer.bancamalatestiana.it](mailto:bm@postacer.bancamalatestiana.it)

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it);
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

<b>Avallante</b>	il soggetto, diverso dall'emittente, che, sottoscrivendo l'effetto cambiario (il pagherò cambiario), assume un'obbligazione di garanzia personale per il pagamento di tutta o parte della somma indicata nel titolo.
<b>Effetto cambiario "in bianco"</b>	l'effetto cambiario, firmata all'atto del rilascio, ma senza l'indicazione di alcuni requisiti di legge, da completarsi, entro tre anni dalla data di emissione, a cura del creditore.
<b>Effetto cambiario con scadenza "a vista"</b>	l'effetto cambiario che scade nel momento della presentazione, che il creditore può effettuare quando ritiene, nel rispetto del termine di legge (un anno dall'emissione) o di quello diverso espressamente stabilito.

<b>Protesto</b>	atto redatto da un pubblico ufficiale, che constata il mancato pagamento di una effetto cambiario o di un assegno. I dati dei protesti vengono per legge resi pubblici dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
-----------------	---